

## **Allegato esemplificativo**

**Articolo 27** (*applicazione delle ipotesi a livello di contratto o di gruppi di contratti*) del regolamento.

Per le obbligazioni di assicurazione sulla vita è necessario stimare i flussi di cassa a livello di singola polizza o utilizzando gruppi di polizze. Per l'assicurazione non vita, le riserve tecniche sono generalmente stimate sulla base di gruppi di rischi omogenei. Ad esempio, un gruppo di rischi omogenei relativo all'area di attività 30 (assicurazione con partecipazione agli utili di cui all'allegato I, lett. D degli Atti delegati) potrebbe includere tutte le polizze imputabili alla citata area di attività aventi le medesime caratteristiche in termini di livello di tasso di interesse garantito, tavola biometrica sottostante, regime di partecipazione agli utili, norme contrattuali, etc. Un raggruppamento di polizze ai fini del calcolo potrebbe includere tutti i contratti in cui gli assicurati sono dello stesso sesso, all'interno della stessa fascia di età (ad esempio di ampiezza 5 anni) e sono simili in termini stato di salute, somme assicurate, etc.

**Articolo 34** (*livello di dettaglio per l'assegnazione delle spese*) del regolamento.

- Le spese che sono pertinenti alla valutazione delle riserve tecniche includono sia le spese dirette e sia le spese indirette. Le spese dirette sono le spese inerenti alle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione che è possibile attribuirle direttamente alla fonte di spesa. Le spese indirette comprendono tutte le altre spese che l'impresa supporta inerenti alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
- Le spese amministrative sono connesse con la gestione del contratto e sono ricomprese le spese in materia di contratti di riassicurazione e società veicolo. Alcune spese amministrative si riferiscono direttamente al contratto, come le spese di emissione del premio, il costo di invio di informazioni regolari agli assicurati e il costo di gestione delle modifiche delle condizioni di polizza (ad esempio conversioni e ripristini). Altre spese amministrative direttamente connesse a contratti di assicurazione o alle attività oggetto del contratto sono il risultato di attività che coprono più di una polizza, come gli stipendi del personale responsabile della gestione delle polizze stesse.
- Le spese per la gestione degli investimenti di solito non sono allocate contratto per contratto, ma a livello di un portafoglio di contratti di assicurazione. Le spese di gestione possono includere le spese di mantenimento del registro del portafoglio degli investimenti, gli stipendi del personale responsabile degli investimenti, i compensi per i consulenti esterni, le spese connesse con l'attività di *trading* (ad esempio l'acquisto e la vendita dei titoli in portafoglio) e in alcuni casi anche la remunerazione per servizi di custodia.
- Spese di gestione dei sinistri sono le spese che saranno sostenute per il trattamento e per la risoluzione degli stessi, comprese le spese legali e i costi interni per la regolazione e la gestione delle richieste di pagamento. Alcune di queste spese sono ascrivibili a una richiesta individuale (ad esempio spese legali e di regolazione), mentre altri sono il risultato di attività che coprono più di un reclamo (ad esempio, gli stipendi del personale del dipartimento di liquidazione dei sinistri).
- Le spese di acquisizione comprendono le spese che possono essere identificate a livello di contratto di assicurazione e sono state sostenute in quanto l'impresa ha emesso quel particolare contratto. Questi includono le spese di commissione, i costi di vendita e di sottoscrizione del contratto di assicurazione che è stato rilasciato.
- Le spese generali comprendono gli stipendi, i costi di revisione e le spese regolari, cioè bollette elettriche, canoni di locazione, costi dell'IT. Queste spese generali comprendono anche le spese relative allo sviluppo di nuovi prodotti assicurativi e riassicurativi, i costi per la pubblicità, per il miglioramento dei processi interni come investimenti nei sistemi necessari per supportare il business assicurativo e riassicurativo (ad esempio, l'acquisto o lo sviluppo di nuovo sistema software).

- Le spese connesse ad attività che non sono collegate con le obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche. Tali spese possono includere, ad esempio, i deficit di programmi pensionistici dei dipendenti della compagnia, le spese operative della holding connesse con le spese legate ai soggetti che non sono imprese di assicurazione o di riassicurazione.

**Articolo 50** (Calcolo semplificato nel corso dell'anno) del regolamento

Nel caso in cui l'impresa non possa utilizzare la semplificazione di cui all'allegato 3 del Regolamento per il calcolo del margine di rischio in corso d'anno, l'impresa può ricorrere alla seguente semplificazione:

$$CoCM(t) = CoCM(0), \text{ con } 0 < t < 1.$$

a condizione che il margine di rischio resti invariato nel corso dell'anno.

**Articolo 62** (assegnazione del margine di rischio) del regolamento.

- Come stabilito dall'articolo 37 degli Atti delegati, il margine di rischio è calcolato tenendo conto dell'effetto di diversificazione tra le aree di attività. Di conseguenza, la somma del margine di rischio per area è uguale al margine di rischio per l'intero *business*.
- Un modo semplice e diretto per determinare il margine di rischio per ciascuna area di attività è il seguente: in primo luogo, il margine di rischio è calcolato per l'intera attività dell'impresa, consentendo una diversificazione tra le aree di attività. In una seconda fase il margine è attribuito alle diverse aree di attività.
- L'assegnazione del margine di rischio per area di attività può essere effettuata anche in funzione del contributo delle aree di attività al requisito patrimoniale di solvibilità (*Solvency Capital Requirement*, nel seguito *SCR*) totale dell'impresa lungo l'intera durata del *business*.
- Il contributo di un'area di attività può essere analizzato calcolando il *SCR* sotto l'ipotesi non vi siano altre attività dell'impresa. Se le dimensioni relative dei *SCR* per area di attività non cambiano in modo significativo lungo l'intera durata dell'attività, l'impresa può applicare il seguente approccio semplificato per l'assegnazione:

$$CoCM_{lob} = \frac{SCR_{RU,lob}(0)}{\sum_{lob} SCR_{RU,lob}(0)} \cdot CoCM,$$

where

$CoCM_{lob}$  = risk margin allocated to line of business (lob)

$SCR_{RU,lob}(0)$  = SCR of the reference undertaking for line of business (lob) at  $t=0$

$CoCM$  = risk margin for the whole business

- Se non è possibile affermare che gli *SCR* ratios sono ragionevolmente stabili nel tempo, può essere necessario effettuare dei calcoli più approfonditi. Un approccio possibile potrebbe essere quello di utilizzare le semplificazioni descritte nel calcolo del margine di rischio (si veda l'allegato 4 al regolamento) anche per le singole aree di attività. In caso venga scelto un simile approccio, sarà generalmente necessario introdurre ulteriori aggiustamenti (ad esempio fattori di scala) per assicurare che la somma dei margini di rischio allocati alle singole aree di attività sia uguale al margine di rischio totale.